

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.15

del 28.01.2005

O G G E T T O

TAR Puglia – Bari. Monterisi Savino c/Comune di Molfetta, EDIL AMATO e D'Avanzo Giovanni. Ricorso per l'annullamento della Det.Dir. n.162 del 29.11.2004 (Aggiudicazione gara per imprese assegnatarie suolo, edilizia convenzionata del P.d.Z.167, Comparto 8, Unità Edilizia 9).

L'anno duemilacinque, il giorno ventotto del mese di gennaio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Rag.	AMATO	Giuseppe	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	CANTATORE	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Sig. Tommaso MINERVINI – Sindaco

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott.Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 2.02.2005

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 12.05.2005 con prot. n.02, è stato notificato a questo Ente il ricorso proposto – a cura dell’Avv. Pier Paolo Grimaldi – dinanzi al TAR Puglia – Bari – da Monterisi Savino, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della omonima ditta individuale;
- Il ricorso de quo, proposto contro il Comune di Molfetta e nei confronti della Edil Amato di Amato Corrado e della ditta d’Avanzo Giovanni, è inteso ad ottenere l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:
- della determinazione dirigenziale n. 162 del 29.11.2004 con cui il Funzionario dell’U.O. Appalti e Contratti del Comune di Molfetta ha approvato il verbale di gara del 24.11.2004 e provveduto alle aggiudicazioni definitive, della procedura di gara ad evidenza pubblica finalizzata alla individuazione delle imprese assegnatarie dei suoli per la realizzazione di edifici residenziali in regime di edilizia convenzionata del P.d.Z. 167, limitatamente al comparto 8 unità edilizia 9;
- del 3° verbale dell’asta pubblica per l’individuazione delle imprese che realizzeranno edifici residenziali in regime di edilizia convenzionata: Piano di Zona 167, comparto 8 unità edilizia 9, del 24.11.2004, nella parte in cui ha escluso dalla gara la ditta ricorrente e provveduto all’aggiudicazione provvisoria della gara stessa;
- del verbale di gara del 05.08.2004 nella parte in cui motiva l’esclusione della ditta ricorrente, poiché a tale motivazione integralmente rinvia e richiama la determinazione dirigenziale n. 162 del 29.11.2004;
- di ogni altro atto o provvedimento ad esso presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa ed ove occorra la determinazione dirigenziale n. 160 del 19.11.2004 nella parte in cui dichiara che alcuni plichi delle ditte concorrenti alla gara, tra cui la ricorrente, erano privi di sigilli;
- Il ricorrente ritiene necessaria l’impugnativa degli atti de quibus per i seguenti motivi di gravame in diritto: “*Violazione e falsa applicazione del bando di gara violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del R.D. 23.05.1924 n. 827, eccesso di potere (omessa ed erronea considerazione dei presupposti; difetto di motivazione; sviamento)...*”;
- oltre alla domanda di istruttoria per la verifica delle modalità di sigillatura descritta in premessa, al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 80/98 per lucro cessante che compensi il danno ingiusto derivante dalla mancata aggiudicazione della gara impugnata, per il deducente i vizi denunciati in ricorso evidenzianti la sussistenza del “fumus” abilitano all’accoglimento dell’invocata misura cautelare;
- Ritenuto che l’azione posta in essere dal Sig. Monterisi Savino, in proprio e nella sua veste legale, risulta destituita di ogni e qual si voglia fondamento sia in fatto

che in diritto e che si appalesa necessaria, attesa l'importanza della questione, la costituzione dinanzi al TAR Puglia – Bari – per la difesa delle ragioni del Comune stesso;

- Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Nino Matassa da Bari, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Nino Matassa, con studio in Bari, alla Via Andrea da Bari, n. 35, per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio amministrativo instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari – dal Sig. Monterisi Savino, in proprio e quale rappresentante pro tempore della omonima ditta individuale, c/ il Comune di Molfetta e nei confronti della Edil Amato di Amato Corrado e della ditta D'Avanzo Giovanni, meglio descritto in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) Di dare atto, altresì, che giusta delibera di G.C. n.496 del 10.10.2002, l'Avv. Matassa (in deroga alle delibere di costituzione ove il conferimento dell'incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente ad avvocati esterni nei giudizi di ogni ordine e grado è perentoriamente subordinato all'accettazione da parte degli stessi del rispetto dei minimi tariffari professionali) non è tenuto a tale osservanza, purchè la parcella sia corredata del parere del competente Ordine Forense.
- 5) Di subordinare, invece, il conferimento dell'incarico alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale

approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.

- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.